



16984/2018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
società in accomandita
semplice - fallimento -
socio accomandante -
estensione del fallimento -
ingerenza nella gestione -
sindacato di legittimità.

Composta da

Antonio Didone	Presidente
Giulia Iofrida	Consigliere
Francesco Terrusi	Consigliere
Paola Vella	Consigliere
Giuseppe Fichera	Consigliere rel.

R.G.N. 21050/2014

Cron. 16984/18

Num.

U.P. 16/05/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

C.U.C.

sul ricorso iscritto al n. 21050/2014 R.G. proposto da

Oscar (C.F. PRTSCR46S25L934E), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Policicchio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Scarfoglio, in Roma via Magan Grecia 39.

- *ricorrente* -

contro

Fallimento di Oscar ((in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.

- *controricorrente* -

e contro

Banca Padovana Credito Cooperativo (C.F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

153
2018

- intimata -

avverso

la sentenza n. 1931/2014 della Corte d'appello di ^{VENEZIA} Firenze,
depositata il 13 agosto 2014.

Sentita la relazione svolta all'udienza del 16 maggio 2018 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Immacolata
Zeno, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Udito l'avv. _____ per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Su istanza del curatore del fallimento della società Il Quartiere
s.a.s. di _____ Lara & c. s.a.s., il Tribunale di Padova dichiarò il
fallimento di Oscar _____ quale socio accomandante che si era
ingerito nella gestione della medesima società.

Il reclamo proposto dal fallito venne respinto, con sentenza
depositata il 13 agosto 2014, della Corte d'appello di Venezia, la
quale ritenne che fosse stata dimostrata l'ingerenza
nell'amministrazione della società da parte del _____ avendo
quest'ultimo intrattenuto in via esclusiva i rapporti con il creditore
che in precedenza aveva concesso in *leasing* un immobile alla
società poi fallita.

Avverso la detta sentenza della Corte d'appello di Venezia,
Oscar _____ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi, cui resiste con controricorso il fallimento di _____ Oscar.

Non ha spiegato difese il creditore istante per la dichiarazione
di fallimento della società in accomandita.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione
dell'art. 1 l.fall., atteso che la corte d'appello ha omesso di
considerare che la società Il Quartiere s.a.s. di _____ Lara & c.

s.a.s. non poteva essere dichiarata fallita, per difetto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2320 c.c., poiché il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che esso accomandante si fosse ingerito nella gestione della società fallita, avendo invece assunto soltanto un ruolo di consulenza, in considerazione della professione di commercialista esercitata.

2. Il primo motivo è inammissibile, trattandosi di una questione nuova, mai sottoposta al collegio giudicante in sede di reclamo, oltre che manifestamente infondata, atteso che questa Corte ha già chiarito che l'accertamento dell'insolvenza della società – ma il discorso vale chiaramente anche per i c.d. presupposti soggettivi ex art. 1, secondo comma, l.fall. –, contenuto nella sentenza dichiarativa del fallimento della stessa, non investita dall'opposizione (oggi dal reclamo innanzi alla corte d'appello), fa stato *erga omnes* e quindi anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, il quale, in sede di impugnazione avverso la sentenza che abbia esteso nei suoi confronti il fallimento, non può porre in discussione il suddetto accertamento (Cass. 13/03/1982, n. 1632).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Com'è noto, per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice – espressamente vietata dall'art. 2320 c.c. – è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa (Cass. 23/02/2018, n. 4498).

Nella vicenda che ci occupa la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto, con motivazione congrua, che nell'intrattenere in maniera pressoché esclusiva i rapporti con la società creditrice dei canoni di locazione di un immobile concesso in *leasing* alla fallita, il

abbia sostanzialmente svolto una attività riconducibile a quella di amministratore della Il Quartiere s.a.s. di Lara & c. s.a.s., fatto storico di cui ha tratto sicura conferma anche dalla verifica dell'esistenza di una sua delega ad operare sul conto corrente della fallita.

Orbene, l'accertamento del compimento di precisi atti di ingerenza nella gestione sociale da parte del socio accomandante è indagine in fatto riservata al giudice di merito, che non può essere oggetto di un sindacato in sede di legittimità, invocando in maniera inammissibile una diversa valutazione da parte di questa Corte, di quelle medesime circostanze che sono state poste a fondamento della decisione presa dal giudice di merito.

5. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Fichera)

Il Presidente

(Antonio Didone)

Il Funzionario Giudiziale
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 27 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziale
Dott.ssa Fabrizia Barone